



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**N°7 DEL
06-07-2018****OGGETTO: Nulla-Osta al rilascio dell'autorizzazione al dipendente Garau Marco a prestare attività lavorativa presso il Comune di Pauli Arbarei ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L.n. 311/2004.**

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di luglio alle ore 12:20 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei signori:

Cocco Ediberto	Sindaco	P
Pusceddu Alberto	Assessore	P
Marica Giovanna	Assessore	P
Erbì' Alessandro	Assessore	P
Minnai Bernardo	Assessore	A

risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Con l'assistenza del Segretario Comunale: Dott.ssa Anna Franca Lecca, il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sindaco del Comune di Pauli Arbarei, con nota prot. n. 2808 in data 02.07.2018, acquisita al protocollo del Comune n. 3054 in data 03.07.2018, ha fatto richiesta di autorizzazione per la collaborazione esterna del Geometra Garau Marco, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Comune, da espletarsi al di fuori del normale orario di servizio e in modo da non intralciare l'attività istituzionale di questo Comune, per ulteriori n. 4 mesi e comunque fino al 31 ottobre 2018;

Visto l'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, il quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, "possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza", diretto a far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie degli Enti;

Atteso che tale disposizione, come rimarcato dal Consiglio di Stato, con parere n. 2141/2005, si configura come normativa speciale, che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo pertanto l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali;

Dato atto che la circolare del Ministero dell'Interno n. 2 del 21.10.2005 specifica che l'utilizzazione di personale dipendente presso altri enti, ai sensi del predetto comma 557, art. 1 della Legge n. 311/2004, è consentita per le sole prestazioni che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del

rapporto di lavoro e non interferiscano con i compiti istituzionali, sempreché siano garantite il rispetto delle prescrizioni stabilite dall'amministrazione di appartenenza a tutela del lavoratore;

Vista la deliberazione n. 23 /SEZAUT/2016/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – del 20/05/2016 che fa luce sulle varie fattispecie inquadrabili nell'art. 1 comma 557.

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale da parte dell'altro Ente, attraverso la disposizione del citato art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;

- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 31.10.2018;

Richiamato l'art. 92 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *“Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale. - 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti”*.

Preso atto della dichiarazione di disponibilità all'espletamento dell'attività lavorativa presso il Comune di Pauli Arbarei, fornita dal dipendente Sig. Garau Marco ed acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 3106 in data 04.07.2018,;

Accertato che non sussistono cause d'incompatibilità di diritto o di fatto, o situazioni anche potenziali, di conflitto d'interessi con l'attività istituzionale svolta dal citato dipendente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i..

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di pronunciarsi favorevolmente in merito al rilascio dell'autorizzazione, a norma di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed in conformità dell'art. 1 c. 557 della L. n. 311/2004, al dipendente Sig. Garau Geom. Marco, a prestare attività lavorativa aggiuntiva a supporto dell'Ufficio Tecnico presso il Comune di Pauli Arbarei, per n. 12 ore settimanali massimo, oltre il normale orario di lavoro, a far data dal 01.07.2018 fino al 31.10.2018;

Di dare che:

- lo svolgimento dell'attività lavorativa dello stesso, presso il Comune di Pauli Arbarei dovrà espletarsi nel rispetto delle condizioni richiamate nella parte narrativa del presente atto;
- si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 33/20163 in ordine alla comunicazione/pubblicazione degli incarichi esterni conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti;
- la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

Con separata votazione unanime e palese il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Anna Franca Lecca

Il Sindaco
f.to Ediberto Cocco



Copia della presente deliberazione è pubblicata ai sensi della legge n. 69/2009 all'albo pretorio informatico online del Comune di Gesturi dal 12.07.2018, per la durata di 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000, in elenco ai capi gruppo consiliari come per legge con nota n. di prot. 3239 del 12.07.2018.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Anna Franca Lecca

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole sulla regolarità TECNICA della stessa.

Il Responsabile del Settore
f.to Ediberto Cocco

E' copia conforme all'originale

Gesturi, lì 12.07.2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Franca Lecca

